



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1949**

Riconoscimento della «canzone del Piave» come patrimonio storico e artistico della Nazione

18/12/2022 - 05:16

# Indice

1. DDL S. 1949 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1949 . . . . .	5
1.3. Trattazione in consultiva . . . . .	7
1.3.1. Sedute . . . . .	8
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	9
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	10
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021 . . . . .	11

## **1. DDL S. 1949 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1949  
XVIII Legislatura

---

Riconoscimento della «canzone del Piave» come patrimonio storico e artistico della Nazione

---

Iter

**2 novembre 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1949**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ),

[Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

[Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Lucia Borgonzoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Valeria Alessandrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Stefano Candiani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Gian Marco Centinaio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Ugo Grassi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

[Stefano Lucidi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Alessandra Riccardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Erika Stefani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Elena Testor](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Francesco Urraro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)  
[Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI , STORIA , GUERRA MONDIALE I

**Articoli**

INNI NAZIONALI (Art.1), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.1), FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI (Art.1), FORZE ARMATE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)** e **7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente** il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.  
Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1949

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1949

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALLARDI**, **Pietro PISANI**, **MONTANI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **IWOBI**, **PIANASSO**, **PITTONI**, **BORGONZONI**, **SAPONARA**, **BARBARO**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDIANI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CENTINAIO**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PILLON**, **PIROVANO**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RICCARDI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **STEFANI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **URRARO**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2020

Riconoscimento della « canzone del Piave » come patrimonio storico e artistico della Nazione

Onorevoli Senatori. - Questi mesi difficili ci hanno fatto sentire più che mai un unico popolo e ci hanno fatto avvertire la necessità di rafforzare il più possibile il valore della memoria.

La prima guerra mondiale può essere a ragion veduta considerata la « quarta guerra d'indipendenza » per aver liberato intere aree del settentrione italiano dal dominio austriaco. Questa lotta per la liberazione di parte del territorio italiano e per la libertà di quelle comunità che vi vivevano ha comportato la morte di moltitudini di donne e uomini, in abiti militari e civili. Alcune musiche e alcune parole hanno una particolare forza evocatrice e sono percepite da tutti gli italiani come simboli di capacità di sacrificio, resistenza e straordinario coraggio. La « canzone del Piave », chiamata anche « Leggenda del Piave », più di altre possiede questa forza evocativa, commemorativa e simbolica.

Il brano fu composto nel 1918 dal Maestro Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudonimo di E.A. Mario). Il 24 maggio 1915, dieci mesi dopo l'inizio delle ostilità in Europa, l'Italia entrava ufficialmente in guerra contro gli imperi centrali e, nel 1918, Giovanni Gaeta trasformò quel momento nella leggenda del Piave, un motivo destinato ad entrare nella memoria degli italiani.

Durante la seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il libero governo italiano l'adottò provvisoriamente come inno nazionale, al posto della Marcia reale, fino ai primi di giugno del 1944 quando, con la liberazione di Roma, fu reintrodotta la Marcia. L'inno nazionale definitivo avrebbe dovuto essere proprio la « canzone del Piave », ma « Fratelli d'Italia » venne adottato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946, divenendo ufficialmente inno nazionale solo nel 2017 (legge n. 181 del 2017).

Al Gaeta non furono riconosciuti i diritti d'autore da parte della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) proprio perché la « canzone del Piave » era considerata appartenente allo Stato per la sua natura pubblica di inno nazionale (di diritto o di fatto), condiviso da tutto il popolo italiano che vedeva in esso una sorta di memoria storica d'Italia.

La grande forza unificante della « canzone del Piave » fu sottolineata dallo stesso generale Armando Diaz che le riconobbe il merito di contribuire a tenere alto il morale delle truppe italiane oramai sfiancate dalla dura sconfitta a Caporetto.

Crediamo sia dovere del legislatore rafforzare il valore storico, culturale, etico e artistico di questo canto, reminiscenza degli italiani di ieri, oggi e domani, innalzandolo a dignità costituzionale sotto il

baluardo dell'articolo 9 della Costituzione, riconoscendone la natura di patrimonio artistico e storico.

Il disegno di legge, composto da un unico articolo, suddiviso in tre commi, qualifica il brano in parola, difatti, patrimonio storico e artistico e affianca la « canzone del Piave » all'inno ufficiale di Mameli nelle commemorazioni ufficiali di feste nazionali (il 25 aprile, il 24 maggio, il 2 giugno e il 4 novembre) che celebrano eventi storici la cui portata morale, di ricordo e di ammonimento viene ulteriormente potenziata dalla loro esecuzione.

Infine, il comma 3 stabilisce, attraverso una novella alla legge 23 novembre 2012, n. 222, che le scuole di ogni ordine e grado hanno il compito di insegnarne il testo in modo che gli studenti italiani conoscano, insieme all'inno nazionale ufficiale, le ragioni storiche e ideali che hanno condotto alla sua creazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la « canzone del Piave » come patrimonio storico e artistico della Nazione, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

2. La « canzone del Piave » è eseguita, dopo l'inno nazionale, in occasione delle cerimonie ufficiali per le ricorrenze del 25 aprile, anniversario della liberazione, del 24 maggio, festa dell'Arma di fanteria, del 2 giugno, fondazione della Repubblica, e del 4 novembre, giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2012, n. 222, le parole: « dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali » sono sostituite dalle seguenti: « dell'inno di Mameli e della canzone del Piave e dei loro fondamenti storici e ideali ».

## **1.3. Trattazione in consultiva**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1949  
**XVIII Legislatura**

---

Riconoscimento della «canzone del Piave» come patrimonio storico e artistico della Nazione

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

2<sup>a</sup> (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 258 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021**  
**258ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( [n. 285](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.*

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ( [n. 286](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere proposto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osservazioni. In relazione all'ampliamento dei reati presupposti, si rileva come lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all'altro ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell'arresto superiore ad un anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale - ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni) - si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che l'attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportunosamente fuori, vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di *tipping off* (il divieto che fa carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l'avvenuta comunicazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette) e quella prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica amministrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni, oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica che chiede che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore», tenuto conto che la formulazione dello schema di decreto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: "[...] quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Si tratta probabilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione "superiore nel massimo a un anno". Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento. Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condividendo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme sociale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di rendere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante

uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibattito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità di indagini, non appare opportuno il precedente di un allargamento dell'ambito di incidenza di questo mezzo di indagine, particolarmente invasivo della sfera privata;

Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di intervenire sul comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l'aggravante mafiosa *ex* articolo 416-*bis*. 1 c.p. La proposta determina un ulteriore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ottimo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la direttiva 1673 - nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione delle azioni che devono costituire riciclaggio - specifica testualmente che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (riciclaggio consapevole).

Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con le seguenti condizioni: in un'ottica di maggior rispetto del principio di legalità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare auspicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie penale di cui all'articolo 648-*bis* e *ter* che veda l'inserimento nel testo dell'articolo 648-*bis* CP, sul riciclaggio, e 648-*ter*, sul reimpiego, dell'avverbio "consapevolmente", prima della descrizione della condotta. Occorre introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione testuale che dovesse chiedere che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»".

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone una modifica allo schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene nel dibattito il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) condividendo l'impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posizione esprime la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione di voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) è approvato dalla Commissione.

***(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

***(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139*

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il [PRESIDENTE](#) ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo come termine per l'indicazione degli auditi le ore 12 di venerdì 22 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo perplessità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e proponendo, semmai, che l'istruttoria venga approfondita attraverso la nomina di un comitato ristretto.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) interviene evidenziando la situazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un intervento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea la gravità della situazione foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) suggerisce che, indipendentemente dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un'area di

particolare sofferenza.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l'emergenza giudiziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricordato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; paventa il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il distretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'attualità del tema e propone che all'esito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) ricorda che sul tema della geografia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tribunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) ricorda il disegno di legge n. [2139](#), di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avanzata dal Presidente si intende accolta.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1402\)](#) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già conclusi i lavori con l'adozione di un testo base.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), pur confermando l'avvenuta chiusura dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il tutto avvenga in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la convocazione del comitato ristretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comunque tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**[\(1516\)](#) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**[\(1555\)](#) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**[\(1582\)](#) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di**

***riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo  
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura  
onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede notizie della presentazione dell'iniziativa preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possibile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) dichiara che è dirimente, per procedere, conoscere l'indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia che, laddove si dovesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe riguardare le associazioni maggiormente rappresentative - presenti ai lavori della Commissione Castelli - ma semmai dovrebbe estendersi alle altre.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il rinvio richiesto dal Governo potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si attende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

***(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***

***(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***

***(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***

***(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***

***(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***

***(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

***(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) fa presente che è in atto un tentativo di accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la riapertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az), sollecitando l'espressione dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. [882](#), in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone invece che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ricordando che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. [2230](#), a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) replica che il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

**(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»** (Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge che fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da COVID-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda gli obiettivi della legge istitutiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere complesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti contabili della gestione della cooperativa il Forteto. in merito alla questione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) chiede chiarimenti sui termini della proroga.

Il [PRESIDENTE](#), nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime perplessità sulle proroghe delle Commissioni d'inchiesta, proponendo che questa in particolare non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla fine della legislatura.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) insiste perché la presidente Piarulli presenti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si intenderà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la produttività del lavoro svolto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste nel richiedere approfondimenti in merito alle attività finora svolta dalla commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commissione d'inchiesta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) chiede un approfondimento ed insiste perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale proroga.

Il [PRESIDENTE](#) propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiede espressamente alla presidente Piarulli, aderendo anch'egli alle richieste avanzate, di presentare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta dalla medesima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 8,45.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390**

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta

mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi quali quelli dell'elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere parere contrario, ove la Commissione di merito intendesse approvare il provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies) - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [882](#)

### **G/882/1/2**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali; considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio; considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendenti di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

#### Art. 1

##### 1.1

[Montevecchi, De Lucia](#)

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

##### 1.2

[Biti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (*Furto di beni culturali*) con il seguente:

"Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.";

2) al capoverso art. 518-septies (*Autoriciclaggio di beni culturali*), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.";

3) al capoverso art. 518-octies (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*), aggiungere, in fine, il seguente comma: "Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.";

4) al capoverso art. 518-novies (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*), primo comma, numero 1), dopo la parola "aliena", aggiungere le seguenti: "o immette sul mercato";

5) al capoverso art. 518-decies (*Importazione illecita di beni culturali*), primo comma, sostituire le parole "nel reato e dei casi" con le seguenti: "nei reati" e le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

6) al capoverso art. 518-undecies (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*):

I. al primo comma, sostituire le parole "uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165" con le seguenti: "due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000";

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies (*Contraffazione di opere d'arte*) sopprimere il secondo comma;

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*);

9) al capoverso art. 518-septiesdecies (*Circostanze aggravanti e pene accessorie*):

I. al primo comma:

a) sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti: "previsto dal presente titolo";

b) al numero 3), sopprimere le parole ", astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri";

II. al secondo comma, sostituire le parole "il fatto è commesso" con le seguenti: "i reati previsti dal presente titolo sono commessi";

10) al capoverso art. 518-duodevicies (*Circostanze attenuanti*), primo comma, sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti "previsto dal presente titolo";

11) al capoverso art. 518-undevicies (*Confisca*):

I. al primo comma premettere il seguente:

"Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.";

II. al secondocomma, sostituire la parola "primo" con la seguente: "secondo" e la parola "equivalente" con le seguenti: "corrispondente al profitto o al prodotto del reato".

### 1.3

#### [Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso Art 518 bis, comma 2, dopo la parola «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell'art 624 bis,»

### 1.4

#### [Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 ter» le parole «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole «da euro 516 a euro 1.500» con le seguenti «da euro 2000 a euro 5000».

### 1.5

#### [Gaudiano](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo capoverso, sostituire le parole: "provenienti da delitto" con le seguenti: "di cui conosca la provenienza illecita".*

#### **1.6**

##### Balboni

*Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 undecies», le parole « da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «da due a sei anni».*

#### **1.7**

##### Montevecchi, De Lucia

*Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-quaterdecies», primo comma, numero 2), dopo la parola «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».*

#### **1.0.1**

##### Saponara, Pillon

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«ART. 1-bis

(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rivelatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rivelatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».

